Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 24 maggio 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.330** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1968, n. **649**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub *a*) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub *b*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

ALLEGATO

Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni.

Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

La presente Convenzione si riferisce alle imposte sulle successioni di cittadini italiani e danesi.

Articolo II

1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:

a) in Italia: l'imposta di successione e l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;

b) in Danimarca: l'imposta di successione (arveafgiften).

2. La presente Convenzione si applica inoltre ad ogni altra imposta identica o di carattere sostanzialmente analogo che sarà istituita in aggiunta o in sostituzione alle imposte già esistenti.

Articolo III

1. I beni immobili situati in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui si trovano.

2. L'espressione « beni immobili » sarà definita secondo le leggi dello Stato contraente in cui si trova la proprietà in questione. Questa espressione in ogni caso comprenderà gli accessori ai beni immobili, le scorte vive e morte delle aziende agricole e boschive, i diritti cui si riferiscono le norme di leggi generali relative alle proprietà terriere, l'usufrutto di beni immobili ed i diritti a canoni, fissi o variabili, provenienti dallo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non saranno considerati beni immobili.

Articolo IV

1. I beni mobili che fanno parte della proprietà di un'impresa destinati ad una stabile organizzazione esistenti in uno degli Stati contraenti sono soggetti a imposta solo nello Stato in cui tale stabile organizzazione si trova.

2. L'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui era esercitata, in tutto o in parte, l'impresa del defunto.

3. Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una fabbrica;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o un edificio o un progetto di insieme esistente da oltre dodici mesi.

4. Non si considera come « stabile organizzazione »:

a) l'uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa;

d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

e) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

Articolo V

1. I beni non menzionati negli articoli III e IV sono soggetti a imposta nello Stato contraente in cui il defunto aveva il suo domicilio al momento del decesso.

2. Ai fini della presente Convenzione il termine « domicilio » sarà definito in conformità alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti.

3. Qualora in base alle disposizioni del precedente paragrafo risulti che il defunto aveva avuto il proprio domicilio in entrambi gli Stati contraenti, il caso sarà risolto secondo le regole seguenti:

a) il *de cuius* sarà considerato domiciliato nello Stato contraente nel quale aveva una abitazione permanente. Qualora egli avesse avuto una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato domiciliato nello Stato contraente a cui era maggiormente legato da vincoli personali ed economici (centro principale degli interessi);

b) se non si può stabilire in quale degli Stati contraenti il defunto avesse il centro principale dei suoi interessi o non avesse avuto una abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente in cui aveva la sua abituale dimora;

c) se il defunto aveva la sua dimora abituale in entrambi gli Stati contraenti o in nessuno di essi, egli sarà considerato domiciliato nello Stato contraente di cui aveva la cittadinanza;

d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Articolo VI

1. I debiti che gravano sulle proprietà menzionate negli articoli III e IV della presente Convenzione, o che sono garantiti da tali proprietà, saranno imputati nello Stato contraente in cui la proprietà è soggetta a imposta sul valore di detta proprietà, o sul valore di tutti gli altri beni che lo Stato contraente ha il diritto di assoggettare a imposta. Ogni altro debito verrà imputato sulla proprietà soggetta a imposta nello Stato contraente, in cui il defunto era domiciliato al momento della morte.

2. Qualora i debiti imputabili in uno degli Stati ai sensi delle norme del primo paragrafo eccedano il valore di tutti i beni che detto Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, l'ammontare del debito eccedente sarà imputato sui beni soggetti ad imposta nell'altro Stato.

Articolo VII

1. Nonostante quanto stabilito dalla presente Convenzione ciascuno degli Stati contraenti, nel calcolare l'imposta sulle parti di un asse ereditario o su una successione, che lo Stato ha il diritto di sottoporre a imposta, può applicare il tasso di imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'asse ereditario o la successione fossero soggetti a imposta nel suo territorio.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non saranno applicate negli Stati contraenti fintanto che esse non potranno essere applicate in uno degli Stati in virtù delle proprie leggi.

Articolo VIII

Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare i privilegi fiscali accordati agli agenti diplomatici o consolari in base ai principi generali del diritto internazionale o in base alle norme di accordi speciali.

Articolo IX

1. Qualora si possa dimostrare che i provvedimenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti determinino o possano determinare imposizioni non conformi alla presente Convenzione, ogni persona così danneggiata, nonostante le misure adottate in base alle leggi nazionali di detti Stati, può presentare reclamo alle competenti Autorità dello Stato contraente in cui è domiciliata. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla fine dell'anno solare in cui la doppia imposizione è venuta a conoscenza della persona sottoposta ad imposta.

2. Le competenti Autorità provvederanno, se il reclamo si dimostra fondato, e se non sarà altrimenti possibile pervenire ad una soluzione appropriata, a risolvere il caso di comune accordo con le competenti Autorità dell'altro Stato contraente, per evitare l'imposizione non conforme con la presente Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti provvederanno a risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che possano sorgere per l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione. Esse possono inoltre consultarsi scambievolmente per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono direttamente comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Se sembrerà opportuno, per raggiungere un accordo, avere uno scambio orale di opinioni, tale scambio avrà luogo tramite una Commissione composta dai rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati contraenti.

Articolo X

1. La presente Convenzione, per quanto riguarda la Danimarca, non si applicherà alle Isole Faroe o alla Groenlandia.

2. La presente Convenzione si può estendere, sia nel suo complesso che con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia se in questi territori si applicano imposte di carattere sostanzialmente analogo a quelle che formano oggetto della presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le relative modifiche saranno specificate e concordate tra gli Stati contraenti mediante scambi di Note.

3. La scadenza della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII, salvo accordi specifici in contrario di entrambi gli Stati contraenti, porrà termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti i territori ai quali la Convenzione è stata estesa ai sensi del presente articolo.

Articolo XI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà ai beni di persone decedute con o senza testamento, in tale data o successivamente.

Articolo XII

La presente Convenzione rimarrà in vigore finchè non verrà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso le vie diplomatiche, non prima di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, mediante notifica della scadenza, da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. Quando la notifica sarà data, la Convenzione cesserà di essere valida alla fine dell'anno solare, ma continuerà ad applicarsi alle successioni legittime o testamentarie di ogni persona deceduta prima della fine dell'anno.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare a Copenaghen il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di contestazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP

Per il Governo della Repubblica Italiana
Luciano CONTI

Convention between Italy and Denmark for the avoidance od double taxation with respect to duties on the estates of deceased persons.

The Government of Italy and the Government of the Kingdom of Denmark, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to duties on the estates of deceased persons, have agreed as follows:

Article I

This Convention refers to duties applicable to the estates of deceased Italian and Danish nationals.

Article II

1. This Convention shall be applicable to the following duties:

a) in Italy: the succession duty (imposta di successione) and the estate duty (imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario);

b) in Denmark: the succession duty (arveafgiften).

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar duties which are subsequently imposed in addition to, or in place of the existing duties.

Article III

1. Immovable property situated in one of the Contracting States shall be subject to duty only in the State, in which such property is situated.

2. The term "immovable property » shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment of agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of mineral deposits; sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

Article IV

1. Movable property forming part of the business property employed in a permanent establishment situated in one of the Contracting States shall be subject to duty only in the State in which such permanent establishment is situated.

2. The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the deceased person was wholly or partly carried on.

3. A permanent establishment shall include especially:

(*a*) a place of management;

(*b*) a branch;

(*c*) an office;

(*d*) a factory;

(*e*) a workshop;

(*f*) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

(*g*) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

4. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(*a*) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(*b*) the maintenance or a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(*c*) the maintenance or a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(*d*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise;

(*e*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

Article V

1. Property not mentioned in the Articles III and IV is subject to duty in the Contracting State in which the deceased person had his domicile at the date of his death.

2. For the purposes of this Convention, the term "domicile" shall be defined in accordance with the laws of each of the Contracting States.

3. Where by reason of the provisions of the preceding paragraph a deceased person had his domicile in both Contracting States, then this case shall be solved in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State in which he had a permanent home available to him. If he had a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State with which his personal and economic relations were closest (centre of vital interests);

b) If the Contracting State in which he had his centre of vital interests cannot be determined, or if he had not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State in which he had an habitual abode;

c) If he had an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to have had his domicile in the Contracting State of which he was a national;

d) If he was a national of both Contracting States the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

Article VI

1. Debts on property mentioned in the Articles III and IV of this Convention, or which are secured by such property, shall be deducted in the Contracting State in which the property is subject to duty from the value of the said property, of from the value of any other property that this Contracting State has the right to tax. Any other debt shall be deducted from the property subject to duty in the Contracting State in which the deceased person was domiciled at the date of his death.

2. Where the debts deductible in one of the States under the provisions of the first paragraph exceed the value of all the assets on which the said State has the right to levy duty, the amount of debt in excess shall be deducted from assets subject to duty in the other State.

Article VII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention each Contracting State may in calculating duty on the parts of an estate or a succession, on which the State has a right to impose a duty, apply the rate of duty which would have been applicable if all the properties forming the estate or the succession were subject to duty in its territory.

2. The provisions of the preceding paragraph shall not be applied in the Contracting States as long as these provisions cannot be applied in one of the States by reason of its laws.

Article VIII

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article IX

1. If it can be shown that the actions of one or both of the Contracting States result or wil result in taxation not in accordance with this Convention any person so affected may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authorities of the Contracting State in which he has his domicile. The claim must be lodged within three years from the end of the calendar year in which the double taxation came to the notice of the person liable to duty.

2. The competent authorities shall endeavour, if the objection appears to them to be justified and if they are not themselves able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authorities of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the intepretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting or representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article X

1. This Convention shall not, in respect of Denmark, apply to the Faroe Islands or Greenland.

2. This Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to the territories of the Faroe Islands and Greenland if in these territories there are imposed duties substantially similar in character to those which are the subject of this Convention. The extension of the Convention and the modifications thereto shall be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged for this purpose.

3. The termination of this Convention under Article XII shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting States, terminate the application of this Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

Article XI

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force from the date of the exchange of instruments of ratification and shall apply in respect of the estate of any person dying, whether testate or intestate, on or after that date.

Article XII

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting State. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year. Where due notice is given, the Convention shall cease to be effective at the end of the calendar year but shall continue to apply in respect of the estate of any person dying, whether testate or intestate, before the end of the year.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen, this 10th March, 1966, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Denmark
Per HAEKKERUP

For the Government of the Italian Republic
Luciano CONTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

ALLEGATO

Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

a) per quanto concerne la Danimarca:

(i) le « ordinary income taxes to the State » (imposte erariali ordinarie sul reddito),

(ii) la « capital tax to the State » (imposta erariale sul patrimonio),

(iii) le « communal income taxes » (imposte comunali sul reddito),

(iv) il « national pension and invalidity insurance contribution » (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidità),

(v) la « sailors' tax » (imposta per i marinai),

(vi) la « special income tax » (imposta speciale sul reddito),

(vii) la « Church tax » (imposta a favore della Chiesa),

(Qui di seguito indicate come « imposte danesi »).

b) Per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito dei terreni,

(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati,

(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,

(iv) l'imposta sui redditi agrari,

(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito,

(vi) l'imposta sulle società,

(vii) l'imposta sulle obbligazioni,

(viii) le imposte regionali, provinciali comunali e camerali sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali « imposte italiane »).

4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

5. Le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) Il termine « Danimarca » designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia.

b) Il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana.

c) Le espressioni « uno degli Stati contraenti » e « l'altro Stato contraente » designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede.

d) Il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede.

e) Il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalità giuridica.

f) Il termine « società » designa gli Enti con personalità giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

g) Il termine « residente » di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

h) Le espressioni « residente di uno degli Stati contraenti » e « residente dell'altro Stato contraente » designano una persona che è residente della Danimarca od una persona che è residente dell'Italia, come il contesto richiede.

i) Le espressioni « impresa di uno degli Stati contraenti » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente.

j) (i) L'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attività.

(ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni:

(*aa*) una sede di direzione;

(*bb*) una succursale;

(*cc*) un ufficio;

(*dd*) un'officina;

(*ee*) un laboratorio;

(*ff*) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(*gg*) un cantiere di costruzione o montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

(iii) Non si considera che esista una « stabile organizzazione » se:

(*aa*) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

(*bb*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(*cc*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(*dd*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(*ee*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare.

(iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo (v) — è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(vi) Il fatto che una società residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

k) L'espressione « Autorità competente » designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette;

(ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo III

La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo IV

1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (*g*) dell'articolo II, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti.

a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali).

b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente.

c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale è un nazionale.

d) Se detta persona è un nazionale di entrambi gli Stati contraenti ovvero di nessuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (*g*) dell'articolo II, una persona diversa dalla persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo V

1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività in tale maniera, gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere da essa realizzati se fosse un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Allorchè gli utili comprendano elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli trovano applicazione nei confronti degli elementi di reddito stessi.

Articolo VI

Quando:

a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo, o al capitale di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziari, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute da imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e di conseguenza tassati.

Articolo VII

I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo VIII

1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi.

Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazioni di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo IX

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

4. Fino a quando gli interessi fluenti dalla Danimarca in Italia non saranno assoggettati ad imposta in Danimarca, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un residente della Danimarca. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il paragrafo 1.

Articolo X

1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o utili, residente di uno degli Stati contraenti abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione oppure nel caso in cui i canoni o utili siano pagati ad un'impresa che per effetto di una partecipazione del capitale, controlla — od è controllata da — l'impresa che corrisponde i canoni o utili, così come nel caso in cui entrambe le imprese sono così controllate da una terza impresa. In questi casi i canoni o utili sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Ai fini del presente paragrafo, un'impresa è considerata come controllata da un'altra impresa se questa ultima impresa detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 40 per cento del capitale della predetta prima impresa.

5. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alle legislazioni degli Stati contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni immobili.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 a 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole e forestali, nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo XII

1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se:

a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure

b) l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente.

In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.

Articolo XIII

I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

Articolo XIV

1. Salve le disposizioni degli articoli XV e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o a nome di, un datore di lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e

c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.

Articolo XV

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o Ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse o pensioni non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad una persona fisica che sia un nazionale del predetto primo Stato senza essere anche un nazionale dell'altro Stato contraente.

Articolo XVI

I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo XVII

Salve le disposizioni dell'articolo XV, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale il beneficiario è residente.

Articolo XVIII

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro attività personali in tale qualità, sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo XIX

Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.

Articolo XX

I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunerazioni per l'insegnamento — durante un periodo non superiore a due anni — presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

Articolo XXI

Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedenti della Convenzione, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il percipiente è un residente.

Articolo XXII

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XI, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonchè i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

Articolo XXIII

Si conviene che:

a) la Repubblica Italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica Italiana deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte danesi su reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

(i) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(ii) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica Italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile allo elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente tuttavia la Danimarca deve accordare:

(i) la deduzione dall'imposta sul reddito così calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia;

(ii) la deduzione dall'imposta sul patrimonio così calcolata di un ammontare uguale alla imposta sul patrimonio pagata in Italia.

Tuttavia, la deduzione non dovrà in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, così come risulta prima di operare la deduzione stessa che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.

Articolo XXIV

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato;

b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.

3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.

Articolo XXV

1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sporgere reclamo all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Detto reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta applicata ultimamente.

2. L'Autorità competente farà del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se essa stessa non è in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorità competente dell'altro Stato al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi pun-

ti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo XXVI

1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno degli Stati contraenti;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.

3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non può essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla società prelevata in conformità della legislazione italiana.

6. Ai fini del presente articolo il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo XXVII

1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche, ai territori delle Isole Faroe e della Groenlandia qualora in tali territori siano applicate imposte aventi natura simile a quelle considerate nella presente Convenzione. L'estensione della Convenzione e le eventuali modifiche saranno fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante apposito scambio di note.

2. La cessazione di applicazione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo XXIX, farà cessare l'applicazione della Convenzione nei confronti di tutti i territori ai quali la Convenzione venga estesa ai sensi del presente articolo a meno che gli Stati contraenti non abiano di comune accordo stabilito diversamente.

Articolo XXVIII

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto:

a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1° gennaio 1962;

b) in ordine alle altre imposte sul reddito:

(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio 1962 (persone fisiche);

(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società);

c) in ordine alle imposte sul patrimonio:

(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche);

(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esermizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio 1962 (società).

Articolo XXIX

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

b) in ordine alle altre imposte sul reddito:

(i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);

(ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società).

c) in ordine alle imposte sul patrimonio:

(i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche);

(ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (società).

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

Per il Governo del Regno di Danimarca
Per HAEKKERUP

Per il Governo della Repubblica Italiana
Luciano CONTI

Convention between Italy and Denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital.

The Government of Italy and the Government of the Kingdom of Denmark, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital, have agreed as follows:

Article I

1. This Convention shall apply to taxes on income and capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on the elements of income or of capital, including taxes on profits derived from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

(*a*) In the case of Denmark:

(i) The ordinary income taxes to the State,
(ii) the capital tax to the State,
(iii) the communal income taxes,
(iv) the national pension and invalidity insurance contribution,
(v) the sailors' tax,
(vi) the special income tax,
(vii) the Church tax (hereinafter referred to as "Danish tax").

(*b*) In the case of Italy:

(i) The tax on land (imposta sul reddito dei terreni),
(ii) the tax on buildings (imposta sul reddito dei fabbricati),
(iii) the tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile),
(iv) the tax on agricultural income (imposta sui redditi agrari),
(v) the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito),
(vi) the tax on companies (imposta sulle società),
(vii) the tax on bonds (imposta sulle obbligazioni),
(viii) the taxes on income imposed by provinces, municipalities, chambers of commerce (hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

5. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement resolve any doubts which arise as to the taxes to which this Convention ought to apply.

Article II

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(*a*) The term "Denmark" means the Kingdom of Denmark, excluding the Faroe Islands and Greenland;

(*b*) The term "Italy" means the Italian Republic;

(*c*) The terms "one of the Contracting States" and "the other Contracting State" mean Denmark or Italy, as the context requires;

(*d*) The term "tax" means Danish tax or Italian tax, as the context requires;

(*e*) The term "person" includes ad individual or any obdy, corporate or not corporate;

(*f*) The term "company" means any body corporate and any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(*g*) The term "resident" of one of the Contracting States means any person who, under the law of one of the States, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other similar criterion;

(*h*) The terms "resident of one of the Contracting States" and "resident of the other Contracting State" mean a person who is a resident of Denmark or a person who is a resident of Italy, as the context requires;

(*i*) The terms "enterprise of one of the Contracting States" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(*j*) (i) The term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

(ii) The term "permanent establishment" shall include especially:

(*aa*) a place of management;
(*bb*) a branch;
(*cc*) an office;
(*dd*) a factory;
(*ee*) a workshop;
(*ff*) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
(*gg*) a building site or construction or assembly project which exists for more than 12 months.

(iii) The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(*aa*) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(*bb*) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(*cc*) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(*dd*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(*ee*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

(iv) A person acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (v) applies—shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

(v) An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establish-

ment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

(vi) The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

(*k*) The term "competent authorities" means:

(i) In the case of Italy, the Ministry of Finances, General Directorship for Direct Taxation;

(ii) In the case of Denmark, the Minister of Finance or his authorised representative.

2. In the application of the provisions of this Convention in one of the Contracting States any term not otherwise defined in this Convention shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article III

This Convention applies to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article IV

1. Where by reason of the provisions of paragraph 1 (*g*) of Article II an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be solved in accordance with the following rules:

(*a*) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vitae interests);

(*b*) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(*c*) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(*d*) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 (*g*) of Article II, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article V

1. The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforeisad, tax may be imposed in the other State on the profits of the enterprise but only on so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing quite independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in one of the Contracting States to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of these Articles shall apply with respect to those items of income.

Article VI

Where:

(*a*) An enterprise of one of the Contracting States participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(*b*) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the Contracting States and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article VII

Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article VIII

1. Dividends paid by a company which is a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident has the right to tax such dividends according to its own laws, but the rate of the tax which it charges may not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment. In such a case, those dividends are taxable in the other Contracting State according to its own laws.

5. Where a company which is a resident of one of the Contracting States receives profits or income from the other Contracting State, such other State may not levy any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject to the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article IX

1. Interest arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.

2. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt claims of every kind, as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

3. Interest shall be deemed to arise in one of the Contracting States when the payer is that State itself, or a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however the person paying the interest, whether he is a resident of one of the Contracting States or not, has in one of the Contracting States a permanent establishment for the requirements of which the loan on which the interest is paid was effected, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

4. As long as interest flowing from Denmark to Italy is not subjected to tax in Denmark, Italy shall not levy its complementary tax on interest arising in Italy and paid to an individual who is a resident of Denmark. The provisions of this paragraph shall not apply if the recipient of the interest has a permanent establishment in Italy. In such a case paragraph 1 above shall apply.

Article X

1. Royalties arising in one of the Contracting States and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret process or formula, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. Profits from the alienation of any rights or property mentioned in paragraph 2 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. The provisions of the paragraphs 1 and 3 shall not apply if the recipient of the royalties, or the profits, being a resident of one of the Contracting States has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment or in the case where the royalties or profits are paid to an enterprise which by virtue of participation in capital controls, or is controlled by, the enterprise paying the royalties or profits, as well as in the case where both enterprises are so controlled by a third enterprise. In such cases the royalties or profits shall be taxable in the other Contracting State according to its own laws.

For the purposes of this paragraph, an enterprise shall be deemed to be controlled by another enterprise if the latter enterprise holds, directly or indirectly, at least 40 per cent of the capital of the frist-mentioned enterprise.

5. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by he payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the Contracting States' own laws, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article XI

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term " immovable property " shall be defined in accordance with the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment to agricultural and forestry enterprises, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable of fixed payments as consideration for the working of mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall apply to income derived from the direct use, or from the letting of immovable property or the use in any other form of such property, including income from agricultural or forestry enterprises. They shall likewise apply to profits from the alienation of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 above shall also apply to the income from immovable property of any enterprises other than agricultural or forestry enterprises and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article XII

1. Subject to the provisions of the following paragraph 2, capital gains from the alienation of movable property shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the alienator, being a resident of one of the Contracting States, has in the other Contracting State a permanent establishment of a fixed base and if:

(*a*) The movable property is attributable to the permanent establishment or fixed base, or

(*b*) The alienation of movable property takes place in the other Contracting State.

In such cases, the capital gains shall be taxable in that other State according to its own laws.

Article XIII

Income derived by a resident of one of the Contracting States in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, such part of that income as is attributable to that base may be taxed in that other State.

Article XIV

1. Subject to the provisions of Article XV and XVI, salaries, wages and other similar remuneration, derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, remuneration derived by a resident of one of the Contracting States in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:

(*a*) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(*b*) The remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and

(*c*) The remuneration is not deducted from the profits of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration for personal services performed aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article XV

Remuneration, including pensions, paid by or out of funds created by one the Contracting States or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State, or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State. Such remuneration or pensions shall not be taxed in the other Contracting State if the payment is made to an individual who is a national of the first-mentioned State without being also a national of the other Contracting State.

Article XVI

Directors' fees and similar payments derived by a resident of one of the Contracting States in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article XVII

Subject to the provisions of Article XV pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

Article XVIII

Notwithstanding anything contained in this Convention, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistis, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

Article XIX

Payments which a student or business apprentice from one of the Contracting States who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

Article XX

A professor of teacher from one of the Contracting States, who receives remuneration for teaching, during a period not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institution in the other Contracting State, shall not be taxed in such other Contracting State in respect of that remuneration.

Article XXI

The items of income not expressly mentioned in the foregoing Articles of the Convention shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident.

Article XXII

1. Capital represented by immovable property, as defined in paragraph 2 of Article XI, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Subject to the provisions of paragraph 1 above, capital represented by assets forming part of the business property employed in a permanent establishment of an enterprise, or by assets pertaining to a fixed base used for the performance of professional services, may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment of fixed base is situated.

3. Ships and aircraft operated in international traffic and assets, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of one of the Contracting States shall be taxable only in that State.

5. The Italian tax on bonds (imposta sulle obbligazioni) is not deemed to be a tax on capital.

Article XXIII

It is agreed that:

a) Italy in determining its income and capital taxes specified in Article I of this Convention in the case of its residents or companies may include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income or of capital, except where express provision to the contrary is made in this Convention; Italy shall, however, deduct from the taxes so calculated the Danish tax on income or on capital (not exempt in Denmark under this Convention) in the following manner:

(i) If the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Denmark shall be deducted from the tax in income from movable wealth, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid taxes which such income bears to the entire income.

Where the tax paid in Denmark on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of the tax which the item of income bears to the entire income.

(ii) If the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Denmark which exceeds 25 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

(iii) In so far as taxes on capital are concerned Italy shall deduct from its tax on capital the tax on capital paid in Denmark on the same item of capital. The deduction cannot however exceed that proportion of the Italian tax which the item of capital owned in Denmark bears to the entire capital.

(*b*) Denmark in determining its income and capital taxes specified in Article I of this Convention in the case of its residents or companies may include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income or of capital, except where express provision to the contrary is made in this Convention; Denmark shall, however, allow:

(i) as a deduction from the income tax so calculated an amount equal to the income tax paid in Italy;

(ii) as a deduction from the capital tax so calculated an amount equal to the capital tax paid in Italy.

The deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, respectively, as computed before the deduction is given, which is appropriate, as the case may be, to the income derived from or the capital owned in Italy.

Article XXIV

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the present Convention or for the prevention of fiscal evasions. The competent authorities, however, are not obliged to supply information which is not obtainable from documents of the tax authorities, but would necessitate special inquiries. The content of any information so exchanged shall be treated as secret and may only be disclosed to persons or authorities which are, under the laws of that Contracting State, concerned with the assessment and collection of the taxes which are the subject of this Convention. Those persons and authorities are bound to the same secrecy as the competent authorities.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(*a*) To carry out administrative measures at variance with the legal provisions or the administrative practice of that State,

(*b*) To supply particulars which are not obtainable under the legislation of the one or the other Contracting State.

3. No information shall be exchanged which would disclose any commercial, industrial or professional secret.

Article XXV

1. Where a resident of one of the Contracting States considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those states, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the notification or withholding at the source of the tax lastly imposed.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article XXVI

1. The nationals of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The term « nationals » means:

(*a*) All individuals possessing the nationality of one of the Contracting States;

(*b*) All legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in one of the Contracting States.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in thar other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging one of the Contracting States to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsabilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subiected.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not be construed as affecting the imposition in Italy of the tax on companies (imposta sulle società) charged according to the Italian laws.

6. In this Article the term « taxation » means taxes of every kind and description.

Article XXVII

1. This Convention may be extended, either in its entirety or with modifications, to the territories of the Faroe Islands and Greenland if in these territories there are imposed taxes substantially similar in character to those which are the subject of this Convention. The extension of the Convention and the modification thereto shall be specified and agreed between the Contracting States in notes to be exchanged for this purpose.

2. The termination of this Convention under Article XXIX shall, unless otherwise expressly agreed by both Contracting States, terminate the application of this Convention to any territory to which the Convention has been extended under this Article.

Article XXVIII

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification.

3. After exchange of instruments of ratification the provisions of this Convention shall have effect:

(*a*) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January 1962.

(*b*) As to other taxes on income:

(i) for income arising on or after the first day of January 1962 (individuals);

(ii) for income arising in the social year beginning on or after the first day of January 1962 (companies).

(*c*) As to taxes on capital:

(i) for capital owned at the end of the calendar year 1962 (individuals);

(ii) for capital owned at the end of the social year beginning on or after the first day of January 1962 (companies).

Article XXIX

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year and in such event, the Convention shall cease to be effective:

(*a*) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

(*b*) As to other taxes on income:

(i) for income arising on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (individuals);

(ii) for income arising in the social year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (companies).

(*c*) As to taxes on capital:

(i) for capital owned at the end of the calendar year next following that in which such notice is given (individuals);

(ii) for capital owned at the end of the social year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given (companies).

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Copenhagen, this 10th March, 1966, in the Italian, Danish and English languages, all texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Denmark
Per HAEKKERUP

For the Government of the Italian Republic
Luciano CONTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **650.**

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal comune di Campagnano di Roma, per il riattamento e l'ampliamento dell'autodromo e per il prezzo di lire 65.000.000, l'appezzamento di terreno sito in agro di Campagnano di Roma, località Vallelunga, della superficie di ha. 14.40.90, distinto nel catasto alla partita 480/2862, foglio 2, particelle: 33, 31, 32, 36, 48, 53, 34, 66, 35, 49, 37, 59, 63, 38, 50, 52 e 60.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **651.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento della denominazione della parrocchia di S. Niccolao e S. Maria Maggiore, in Buggiano.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pescia in data 6 giugno 1959, col quale la denominazione della parrocchia di S. Niccolao e S. Maria Maggiore, in Buggiano (Pistoia), viene mutata in « Madonna della salute e S. Niccolao Vescovo ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1968, n. **652.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino a Catignano con quella di S. Giovanni Evangelista, nel comune di Gambassi.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Martino a Catignano, in Gambassi (Firenze), con quella di S. Giovanni Evangelista, in frazione Varna dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **653.**

Autorizzazione all'Automobile club d'Italia e all'Automobile club di Taranto, ad acquistare un immobile.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma e l'Automobile club di Taranto vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla impresa ingg. E. e C. Ruggiero, corrente in Taranto, per adibirli a sede dei propri uffici e per il prezzo di lire 138.000.000, vari locali, con relativi servizi, siti al piano seminterrato, al piano rialzato, al primo piano ed al secondo piano — esteso il tutto per mq. 1589,32 — del fabbricato sito in Taranto al viale Magna Grecia n. 108.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 27 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre 1966, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 22 settembre 1966-21 settembre 1969;

Vista la lettera n. 182653 del 20 dicembre 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha designato per la nomina a membro del consiglio di amministrazione predetto il dott. Vincenzo Milazzo, ispettore generale della ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Giuseppe Caccia, che, destinato ad altro incarico, ha cessato di far parte dei ruoli della ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 settembre 1969, il dott. Vincenzo Milazzo, ispettore

generale della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 23, lettera *g*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in sostituzione del dott. Giuseppe Caccia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Registro n. 20 Poste e telecom., foglio n. 310

(4812)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968.

Nomina del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Viste le designazioni del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, rispettivamente nelle persone del dott. Salvatore Gagliardo e del dott. Luigi Franconi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è così composto:

dott. Armando Mauro, membro effettivo con funzioni di presidente; dott. Salvatore Gagliardo e dottor Luigi Franconi, membri effettivi; dott. Guglielmo Nuvoloni e prof. Salvatore Salvatori, membri supplenti.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1968
Registro n. 6, foglio n. 103

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1968.

Rinnovo della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1951, con il quale il Consorzio provinciale fra i produttori dell'ortofrutticoltura di Parma è stato trasformato, ai soli fini della difesa fitosanitaria, in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per la durata di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1955, con il quale la durata di detto consorzio è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1963, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice del consorzio stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1964, con il quale è stato sostituito un componente della commissione predetta;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

c) il cav. Luigi Ferrari, il dott. Guglielmo Mutti ed il sig. Paolo Alessandro Peroni, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Franco Zuccheri, il sig. Dante Dall'Asta ed il sig. Armando Tagliavini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Imerio Iotti, il sig. Nello Ghidetti ed il sig. Pierino Maggiali, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

f) il dott. Romeo Mossini e il sig. Enzo Zucchi, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Parma.

Art. 2.

Il cav. Luigi Ferrari ed il sig. Franco Zuccheri sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Ministro: RESTIVO

(4526)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo dei lavoratori », con sede in Saronno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13-14 marzo 1968 alla società « Cooperativa di consumo dei lavoratori a r. l. », con sede in Saronno (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo dei lavoratori a r. l. », con sede in Saronno (Varese), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Sessa in data 25 luglio 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Siro Giani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Cesare Battisti », con sede in Vaprio d'Adda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 21-22-23 febbraio 1968 alla società « Cooperativa Cesare Battisti - Società cooperativa a r. l. », con sede in Vaprio d'Adda (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa Cesare Battisti - Società cooperativa a r. l. », con sede in Vaprio d'Adda (Milano), costituita per rogito notaio avv. Federico Guasti in data 12 aprile 1908, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Ugo Zucchet ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

(4532)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 luglio 1966, numero 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, che dichiara la Valle dei Templi di Agrigento zona archeologica di interesse nazionale, demandando al Ministro per la pubblica istruzione di determinarne, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, il perimetro, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità;

Considerato che la Valle dei Templi di Agrigento è costituita dal comprensorio che include i famosi templi e gli altri monumenti archeologici dell'antica città di Agrigento e le aree che ne sono cornice insostituibile ed ambiente integrante sino alle colline circostanti e, verso sud, fino al mare;

Considerato che la necessità di salvaguardare l'interesse archeologico nazionale di detto comprensorio richiede l'adozione, per parte rilevante di esso (zona *A*), di misure di inedificabilità pressochè assoluta, nonchè il rispetto delle forme e dei tipi tradizionali di colture e adeguate cautele in ordine all'uso di mezzi meccanici nella lavorazione dei terreni, e ciò allo scopo di conservare inalterate le suggestive e peculiari caratteristiche della detta zona ed evitare che i monumenti antichi possano essere danneggiati sia nella loro consistenza che nel loro ambiente e nella loro varia e complessa prospettiva dai diversi punti della zona stessa e del comprensorio;

Ritenuto che, per la stessa necessità di salvaguardia dell'interesse archeologico nazionale del comprensorio, può essere consentita per le altri parti di esso (zone *B, C, D, E*) una edificabilità limitata, graduata tenendo presenti non solo la loro varia distanza dai monumenti archeologici, ma anche la necessità di non danneggiare la prospettiva dei singoli monumenti o del loro complesso e di non alterare le caratteristiche generali dello ambiente della Valle dei Templi come sopra descritta; e debbono inoltre essere dettate, per le zone *B* e *C*, particolari cautele per le modifiche alle colture e per l'uso di mezzi meccanici nella lavorazione dei terreni;

Decreta:

Art. 1.

La Valle dei Templi di Agrigento, dichiarata zona archeologica di interesse nazionale dall'art. 2-*bis*, primo comma, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, è così delimitata:

la linea di confine, partendo dal mare (ad est), segue verso nord il vallone Piazza, includendo nella zona della Valle i mappali 91, 90, 99, 86, 89, 117, 118, 109, 112, 115, 114 e 113 del foglio n. 163, fino alla strada comunale Cavalieri; attraversa la strada Cavalieri e, partendo dall'angolo sud-est del mappale 41 del foglio numero 167, prosegue includendo nella zona lo stesso mappale fino ad incontrare il mappale 57 del foglio n. 164; attraversa in linea retta il mappale 57 fino ad incontrare l'angolo sud-orientale del mappale 37 del foglio

n. 165 all'incrocio con la strada comunale Cannatello; prosegue includendo i mappali 37 e 35 del foglio n. 165 fino ad incontrare la strada nazionale periferica sicula 115 (indicata in alcune mappe catastali col n. 103) che segue verso occidente fino all'angolo sud-orientale del mappale 115 del foglio n. 165; prosegue includendo i mappali 115, 105, 116, 117 e 104 del foglio n. 165 fino ad incontrare la strada vicinale Angeli; da qui prosegue includendo i mappali 59, 17, 142, 53, 12 e 13 del foglio n. 160, fino ad incontrare la strada comunale Trazzera Mosè, che segue fino ad incontrare l'angolo nord-occidentale del mappale 38 del foglio n. 155; da questo punto prosegue includendo i mappali 197 e 196 del foglio n. 155; dall'angolo nord-occidentale del mappale 196 del foglio n. 155 prosegue in linea retta fino all'angolo sud-orientale del mappale 264 del foglio n. 155, attraversando il mappale 16; prosegue includendo i mappali 264, 201 e 259 del foglio n. 155 e i mappali 98, 91, 111, 69, 66, 64, 63, 60, 115, 52, 51, 50, 48, 47 e 45 del foglio n. 154 fino al torrente S. Biagio; segue il torrente S. Biagio fino all'angolo nord-est del mappale 56 del foglio n. 143; prosegue includendo lo stesso mappale 56 fino alla trazzera Girgenti Favara, che segue fino all'angolo nord-est del mappale 18 del foglio 143; da questo punto prosegue includendo i mappali 17, 16, 14, 11, 9, 5, 103, 19 e 75 del foglio n. 143 e i mappali 147, 61, 60, 64 e 104 del foglio n. 150; segue il lato nord del mappale 92, che rimane escluso, del foglio n. 150, fino all'angolo nord-orientale dello stesso mappale; da questo punto attraversa in linea retta il mappale 5 fino alla strada per piazza Esculapio; segue la strada per piazza Esculapio includendo il mappale 108 del foglio n. 150; prosegue includendo i mappali 8 e 67 del foglio n. 150; segue l'attuale muro di cinta dell'ospedale psichiatrico fino alla strada comunale S. Biagio; segue la strada comunale S. Biagio fino all'angolo nord-occidentale del mappale 20 del foglio numero 152; prosegue includendo i mappali 20, 19 e 18 del foglio n. 152, fino alla trazzera Palma; segue la trazzera Palma fino all'angolo nord-orientale del mappale 32 del foglio n. 149; prosegue includendo i mappali 32, 103, 136, 95, 94 e 33 del foglio n. 149 fino alla strada comunale Filippazza; segue la strada comunale Filippazza fino all'incrocio con la strada Belli Giacatello fino all'incrocio con via Petrarca; segue la via Petrarca fino all'angolo nord-orientale del mappale 13 del foglio n. 148; prosegue includendo i mappali 13, 122, 169, 114 e 16 del foglio n. 148 fino alla strada comunale Tortorelle; segue la strada Tortorelle fino all'angolo nord-orientale del mappale 94 del foglio n. 147; prosegue includendo i mappali 94, 91, 87, 32, 197, 160, 23, 42, 39 e 1 del foglio n. 147 e i mappali 60, 58, 57 e 43 del foglio n. 141 fino alla strada comunale Acqua Amara; segue la strada comunale Acqua Amara fino alla ferrovia Porto Empedocle-Roccapalumba; prosegue lungo al ferrovia fino all'angolo nord-occidentale del mappale 18 del foglio n. 146; prosegue includendo i mappali 18, 22 e 27 del foglio n. 146 fino al fiume Hypsas; prosegue lungo il fiume Hypsas fino all'angolo nord del mappale 75 del foglio 97; prosegue includendo i mappali 74, 75, 67, 73, 62 e 96 del foglio n. 97 fino alla strada comunale Villaseta; segue la strada comunale Villaseta, includendo l'abitato di Villaseta, con tutti i mappali compresi nello sviluppo *A* del foglio n. 98, fino a incontrare la strada nazionale statale 115; prosegue lungo la nazionale 115 fino al confine comunale rappresentato dal torrente Caos e di San Calogero (confine con il comune di Porto Empedocle); segue il corso del torrente Caos fino al mare; prosegue lungo il mare fino a congiungersi con il punto di partenza, cioè fino all'angolo sud-orientale del mappale 91 del foglio n. 163.

Art. 2.

Il territorio, compreso nel perimetro di cui al precedente articolo, è suddiviso in cinque zone così delimitate:

Zona A:

Il confine della zona *A* parte dal fiume Akragas allo angolo sud-occidentale del mappale 17 del foglio n. 162 e prosegue includendo nella detta zona *A* lo stesso mappale 17 fino ad incontrare la strada comunale S. Leone; segue la strada S. Leone, fino all'angolo sud-occidentale del mappale 37 del foglio n. 163; prosegue includendo i mappali 37, 24, 46, 50, 61, 57, 47, 48, 38 e 34 del foglio n. 163 fino alla strada comunale Cavaleri; prosegue oltre detta strada includendo i mappali 5, 13, 26, 28, 29, 30, 58, 33 e 34 del foglio n. 164 e 70, 72 del foglio n. 159 fino al bivio tra la strada Cannatello e la strada nazionale periferica sicula n. 115; segue la strada periferica sicula fino ad includere il mappale 151 del foglio n. 165; prosegue includendo i mappali 149, 146 e 144 del foglio n. 165 fino alla strada vicinale Angeli; segue la strada vicinale Angeli fino all'angolo sud-orientale del mappale 32 del foglio n. 159; prosegue includendo i mappali 32 e 83 del foglio n. 159 e i mappali 115, 154, 50, 124, 163 e 71 del foglio n. 160 e 36, 33 e 14 del foglio n. 155 fino al fiume S. Biagio; segue il corso del fiume S. Biagio fino al punto in cui si allontana dal mappale 4 del foglio n. 153; prosegue includendo i mappali 4, 22, 23 e 24 del foglio n. 153; dall'angolo nord-occidentale del mappale 24 del foglio n. 153 prosegue in linea retta fino ad incontrare la strada vicinale Caravonna, nell'angolo sud-orientale del mappale 48, che resta escluso, del foglio n. 143, attraverso i mappali 1, 16 del foglio n. 153 e 97 e 93 del foglio n. 143; segue la strada vinciale Caravonna fino all'angolo nord-occidentale del mappale 75 del foglio n. 143; da tale punto segue il confine gia descritto del perimetro esterno fino all'angolo sud-occidentale del mappale 63 del foglio n. 97; da tale punto prosegue verso est includendo il mappale 63 fino alla strada provinciale Villaseta-Spinasanta; segue questa strada provinciale fino all'angolo sud del mappale 52 del foglio n. 101; prosegue includendo i mappali 52, 7, 53, 11, 13 e 20 del foglio n. 101 fino all'incontro del mappale 20 con l'angolo nord-occidentale del mappale 31 dello stesso foglio; segue quindi, per metri 90 verso sud, il confine occidentale dello stesso mappale 31 e, quindi, deviando verso est ad angolo retto, arriva alla linea di confine tra i mappali 31 e 34; segue quindi verso sud questa linea di confine, includendo nella zona il mappale 34 fino alla strada statale periferica sicula 115; segue tale strada fino all'angolo nord-occidentale del mappale 27 del foglio n. 100; include tale mappale; attraversa la ferrovia Porto Empedocle-Rocca Palumba e prosegue includendo i mappali 34, 43, 10, 32, 51, 50, 37, 16, 53 del foglio n. 102 fino ad incontrare il percorso della tranvia Nuvolari; prosegue lungo tale percorso fino all'angolo nord-occidentale del mappale 43 del foglio n. 103; prosegue includendo lo stesso mappale 43; dall'angolo occidentale del mappale 43 prosegue in linea retta verso sud fino all'angolo sud-est del mappale 45 del foglio n. 103, tagliando il mappale 27, che include nella sua parte

maggiore; dall'angolo meridionale del mappale 27 prosegue in linea retta tagliando il mappale 12, di cui include la parte settentrionale, fino a congiungersi con il lato meridionale del mappale 11, che include completamente; prosegue includendo i mappali 67, 27, 52 e 29 del foglio n. 104 fino al mare; prosegue lungo il mare fino al fiume Akragas, che segue fino al punto di partenza.

Zona B:

La zona *B* è costituita da due diverse aree, di cui la prima nella parte orientale e settentrionale del comprensorio della Valle dei Templi, la seconda nella parte sud-occidentale. La linea di confine della prima area, dall'angolo sud-orientale del mappale 91 del foglio numero 163 fino all'incrocio dell'angolo sud-orientale del mappale 103, foglio n. 143, con la strada vicinale Caravonna, coincide con la parte orientale e settentrionale del perimetro di cui all'art. 1; dall'incrocio dell'angolo sud-orientale del mappale 103 del foglio n. 143, con la strada vicinale Caravonna, fino all'angolo nord-ovest del mappale 93, foglio n. 163 coincide con la parte nord-est del confine della zona *A;* dall'angolo nord-ovest del mappale 93 prosegue verso sud, includendo il mappale 93, foglio n. 163, fino ad incontrare la strada vicinale Carbonaro, che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada comunale S. Leone; segue verso sud la strada S. Leone fino all'incrocio con la strada per il casale Piscopo Salamone: da questo punto segue la strada per il casale Piscopo Salamone, includendo la parte del mappale 9 del foglio n. 162 (a nord di detta strada) e i mappali 11, 13 e 14 del foglio n. 162; dall'angolo sud-est del mappale 14 del foglio n. 162 prosegue in linea retta fino ad incontrare l'angolo nord-est del mappale 96, che resta escluso, del foglio n. 163, attraversando i mappali 21 e 35 del foglio n. 162 e i mappali 64 e 68 del foglio n. 163; dall'angolo nord-est del mappale 96 del foglio n. 163 prosegue includendo il mappale 86 del foglio n. 163 e dall'angolo sud-ovest del mappale 86 del foglio n. 163 prosegue in linea retta fino al mare, attraversando il mappale 91 del foglio n. 163; segue il mare fino a congiungersi col punto di partenza.

La linea di confine della seconda area partendo dal mare all'angolo sud-ovest del mappale 29, foglio n. 104 fino all'angolo sud-occidentale del mappale 34 del foglio n. 101, coincide con la linea di confine della zona *A*; da questo punto prosegue includendo i mappali 26, 37, 20, 29, 42, 18, 11, 34 e 30 del foglio n. 100; segue quindi la strada vicinale Collesi per tutta la lunghezza del lato nord-ovest del mappale 35 e, dal punto di incrocio tra i mappali 35 e 36 e la stessa strada vicinale Collesi si dirige in linea retta verso ovest, attraversando i mappali 16, 14 e 12, fino ad incontrare il lato orientale del mappale 9 del foglio n. 100, a 100 metri dal suo angolo nord-orientale; prosegue includendo i mappali 9, 7, 2 e 32 del foglio n. 100; dall'angolo nord-occidentale del mappale 32 al punto di partenza coincide con la linea di confine del perimetro di cui all'art. 1.

Zona C:

Il confine della zona *C*, partendo, ad est, dal mare, fino all'incontro con la strada S. Leone, coincide con la parte meridionale della linea di confine della prima area della zona *B;* segue la strada comunale S. Leone fino all'incrocio con la via Nuova; segue la via Nuova per tutto il suo percorso, e cioè fino al suo sbocco sulla strada comunale che dalla parte orientale di S. Leone va alla strada statale periferica sicula 115; da questo punto d'incontro scende diritta verso il mare; segue il mare fino al punto di partenza.

Zona D:

La zona *D* è costituita da due diverse aree, di cui la prima è il villaggio Peruzzo, la seconda comprende la parte meridionale della borgata di S. Leone. La prima area comprende i mappali 42, 92 e 43 del foglio n. 163.

Il confine della seconda area, partendo dal mare, ad est, coincide con la linea di confine della zona *C* fino allo incrocio tra la via Nuova e la strada comunale S. Leone; da questo punto fino al mare coincide con il confine della zona *A;* segue il mare fino al punto di partenza.

Zona E:

Il confine della zona *E*, partendo ad est della strada statale periferica sicula 115 all'angolo sud-occidentale del mappale 34 del foglio n. 101 fino all'angolo sud-occidentale del mappale 63 del foglio n. 97, coincide con la linea già descritta del confine della zona *A;* da questo punto coincide con la parte occidentale del perimetro, di cui all'art. 1 fino ad incontrare la seconda area della zona *B* all'incrocio con la strada statale periferica sicula 115; l'ulteriore tratto fino al punto di partenza coincide con il confine settentrionale della seconda area della zona *B*.

Art. 3.

Per le zone, di cui all'art. 2, valgono le seguenti prescrizioni.

Nella zona *A*:

1) è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.

Possono essere autorizzate dal soprintendente alle antichità le sole reti per impianti di pubblica utilità, quali quelle per acquedotti, fognature, illuminazione, telefono, purchè siano realizzate mediante condotti sotterranei, ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna, e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Il collegamento viario tra l'attuale abitato di Agrigento e la zona *E* (Villaseta), in quanto rispondente ad accertate esigenze di carattere urbanistico, va progettato in modo che il tracciato aderisca al massimo alla conformazione naturale del terreno e sia salvaguardato l'ambiente archeologico. A tal fine il progetto dell'opera deve riportare il nulla-osta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

2) è fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere esistenti, anche se di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione del soprintendente alle antichità, il quale può concederla, fissandone le condizioni, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente archeologico e purchè le modifiche non comportino aumento di volume o di altezza;

3) è fatto divieto di modificare i tipi e le forme tradizionali di colture, nonchè di usare, per la lavorazione dei terreni, mezzi meccanici, senza l'autorizzazione del soprintendente alle antichità, il quale può concederla, fissandone le condizioni, compatibilmente con la salvaguardia dei resti archeologici e il rispetto dell'ambiente.

Nella zona *B* sono consentite costruzioni di un piano fuori terra, con un indice di fabbricabilità fondiaria

non superiore a due centesimi di metro cubo per metro quadrato. con volume non superiore a 700 metri cubi e con altezza non superiore a metri 4,50, misurata a valle della costruzione a partire dalla quota naturale del terreno.

Nella zona *C* sono consentite costruzioni di un piano fuori terra, con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a cinque decimi di metro cubo per metro quadrato e con altezza non superiore a metri 4,50, misurata a valle della costruzione a partire dalla quota naturale del terreno.

Nella zona *D* sono consentite costruzioni di non più di due piani fuori terra, con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a otto decimi di metro cubo per metro quadrato e con altezza non superiore a metri 7,50, misurata a valle della costruzione a partire dalla quota naturale del terreno.

Nella zona *E* sono consentite costruzioni con un indice di fabbricabilità territoriale non superiore a un metro cubo per metro quadrato, in base ad un apposito piano planivolumetrico interessante la intera zona, redatto dal comune entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, ed approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche, d'intesa con la soprintendenza alle antichità.

I progetti di costruzioni e di opere di qualsiasi genere, anche se di carattere provvisorio, nelle zone *B*, *C*, *D*, *E* devono essere sottoposti al soprintendente alle antichità, che può condizionare l'approvazione all'adozione di particolari accorgimenti, nonchè alla messa a dimora di piante, per adeguare le costruzioni e le opere alle caratteristiche ambientali. Per le zone *B* e *C* valgono le prescrizioni di cui al punto 3 del presente articolo.

Le prescrizioni, di cui al presente articolo, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, copia della quale sarà esposta per tre mesi all'albo comunale di Agrigento. Una planimetria della Valle dei Templi, con l'indicazione del perimetro e delle zone, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sarà depositata presso il competente ufficio del comune di Agrigento a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 5.

In quanto compatibili con l'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e in materia urbanistica, nonchè ogni altra norma applicabile alle aree comprese nel perimetro di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4811)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 maggio 1968.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in Italia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Considerati i risultati delle campagne di vaccinazione attuate nella Valle Padana in base alle ordinanze ministeriali 5 agosto 1964, 21 luglio 1965 e 5 maggio 1966, e 10 luglio 1967;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini di età superiore a tre mesi, esistenti nell'intero territorio nazionale, esclusi quelli della regione della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° ottobre 1968 e termineranno il 31 dicembre 1968.

Per i bovini importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e di sanità oppure il Mod. A, sostitutivo dei medesimi, rilasciato dai veterinari di confine.

Art. 3.

La vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere data comunicazione mensile al veterinario provinciale, su modello conforme all'allegato n. 2. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 4.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 1, sul quale debbono essere riportati anche il numero e la data della comunicazione prescritta nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è tipo trivalente ed è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 6.

Per gli interventi eseguiti sarà corrisposta ai veterinari, per le spese da essi sostenute, la somma di lire 200 a capo da parte dei proprietari degli animali vaccinati.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 10 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

si certifica che il bovino di razza . . . . di età . . . .

di sesso . . . . contrassegnato con . . . . . .

è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . . . .

come da comunicazione mensile del . . . . . . prevista all'art 3 della

ordinanza succitata, e con vaccino, serie . . . . . prodotto dall'istituto

zooprofilattico sperimentale di . . . .

Il veterinario comunale

. . . .

. . . . . lì . . . . . .

MODELLO 2

Vaccinazioni antiaftose

eseguite nel mese di . . . .

Ai sensi dell'ordinanza ministeriale . . . .

PROVINCIA DI . . . . . . COMUNE DI . . . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno n.	Vitelli sopra l'anno n.	Manze n.	Vacche n.	Tori n.	Buoi n.	Bovini non vaccinati perchè di età inferiore a 3 mesi

. . . . . . lì . . . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(4845)

DECRETO PREFETTIZIO 14 maggio 1968.
Rinnovazione del consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità scaduto per compiuto periodo di permanenza in carica;

Viste le designazioni degli enti e uffici interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno per il triennio decorrente dalla data del presente decreto è composto come segue:

Presidente:

1) il prefetto;

Componenti:

2) il medico provinciale;
3) il veterinario provinciale;
4) il presidente del tribunale di Ascoli Piceno;
5) l'ingegnere capo del genio civile;
6) il capo dell'ispettorato provinciale agricoltura;
7) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
8) il capitano medico in s.p.e. dott. Claudio De Santis;
9) l'ufficiale sanitario del comune di Ascoli Piceno;
10) il dott. Leonardo Faraglia, in rappresentanza dei medici condotti;
11) il direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
12) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
13) il dott. Lorenzo Giorgi, presidente dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;
14) il dott. Quinto Tassi, direttore dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
15) il prof. Enzo Geraci, primario medico dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;
16) il prof. Luciano Peruzzo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Fermo;
17) il prof. Gino Petronio, dottore in medicina e chirurgia;
18) il prof. Antonio Sorge, dottore in medicina e chirurgia;
19) il dott. Giulio Caravelli, specialista in pediatria;
20) il rag. Domenico Tossichetti, esperto in materie amministrative;
21) l'ing. Alfredo Speranza, esperto in urbanistica ed edilizia ospedaliera;
22) l'ing. Armando Valentini, esperto in ingegneria sanitaria;
23) il dott. Arrigo Bernardi, rappresentante Ordine dei medici;
24) il dott. Giuseppe Strippoli, rappresentante Ordine dei farmacisti;
25) il prof. Cesare Orlandini, rappresentante Ordine dei veterinari;
26) la sig.ra Maria Giuseppina Binni, rappresentante Collegio delle ostetriche;
27) la sig.ra Maria Piccioni, rappresentante Collegio infermiere e assistenti vigilatrici sanitarie;
28) il dott. Pacifico Saldari, rappresentante I.N.P.S.;
29) l'avv. Corrado Partenope, rappresentante I.N.A. I.L.;
30) il dott. Rino Zannoni, rappresentante dell'I.N. A.M.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Sisto Michele, funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Ascoli Piceno, addì 14 maggio 1968

Il prefetto: De Marchi

(4895)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 maggio 1968.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Adelfia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968 il consiglio comunale di Adelfia è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto dott. Gennaro Brandi.

Il predetto commissario ha dovuto in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 15 maggio 1968

Il prefetto: Novello

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1958, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Adelfia e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Adelfia è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 28 maggio 1968.

Il commissario straordinario dott. Gennaro Brandi, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 15 maggio 1968

Il prefetto: Novello

(4824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei notai eletti membri del Consiglio nazionale del notariato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato;

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 58;

Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 24 febbraio 1968 presso tutti i collegi notarili (tranne quello di Campobasso), suddivisi in 14 zone, ed il risultato delle votazioni svoltesi il 19 aprile 1968 presso il collegio notarile di Campobasso, in esecuzione del decreto ministeriale 21 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 28 marzo 1968, per la elezione dei 15 membri del Consiglio nazionale del notariato;

Visti il decreto ministeriale 23 aprile 1968, con cui è stato respinto il reclamo proposto dai notai Golia Raffaele e Ferro Vincenzo contro la validità delle operazioni elettorali svoltesi nella 1ª zona, ed il decreto ministeriale 11 maggio 1968, con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal notaio Cascio Francesco con atto notificato il 2 maggio 1968;

Proclama eletti i seguenti notai membri del Consiglio nazionale del notariato:

1ª zona dott. Porro Enrico da Torino;
2ª zona dott. Morello Aristotele da Genova;
3ª zona dott. Avanzini Agostino da Milano;
4ª zona dott. Nicolini Giuseppe da Mantova;
5ª zona dott. Froglia Mario da Trieste;
6ª zona dott. Micheli Pietro da Parma;
7ª zona dott. Rogantini Guido da Firenze;
8ª zona dott. Pulcini Mario da Roma;
8ª zona dott. Colapietro Vincenzo da Roma;
9ª zona dott. Napoleone Cristiano da Alanno;
10ª zona dott. Marano Mario da Napoli;
11ª zona dott. Labriola Diego da Ceglie del Campo;
12ª zona dott. Teti Antonio da Catanzaro;
13ª zona dott. Bellassai Biagio da Siracusa;
14ª zona dott. Pellegrino Giuseppe da Marsala.

Ordina la pubblicazione del nome degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

(4751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roseto Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Roseto Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.679.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4732)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.330.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4733)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.419.872, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4734)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.600.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4735)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4736)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2854 della *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 24 ottobre 1967.

(4850)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1968, registro n. 7 Interno, foglio n. 267, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 3 maggio 1966 dal maresciallo di 2ª classe di p. s. Di Nallo Michele, nato a Baranello (Campobasso) il 5 gennaio 1915, avverso il decreto ministeriale 5 giugno 1965, di approvazione della graduatoria dello scrutinio di avanzamento a scelta a seicentodieci posti nel grado di maresciallo di 3ª classe, rinnovato per l'anno 1960, in esecuzione delle decisioni della IV sezione del Consiglio di Stato n. 910 - 13 dicembre 1963 e n. 231 - 15 aprile 1964.

(4843)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti lungo il torrente Fossetta di Mezzo in comune di Medolla (Modena).

Con decreto 16 febbraio 1968, n. 219 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei relitti di terreno siti lungo il torrente Fossetta di Mezzo, segnati nel catasto del comune di Medolla (Modena) al foglio 30, mappali 2443 (Ha. 0.03.40); 2444 (Ha. 0.01.04) di complessive Ha. 0.04.44 ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1963, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Modena; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4417)

MINISTERO DELLA SANITA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Grasselli, 7	Unione Chimica Italo-Belga	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4331 del 3 gennaio 1968	Trasferimento autorizz. dalla ditta A. Manzoni & C. (stessa sede)
2	Napoli, vico Stretto ai Miracoli n. 13	Dott. Michele Parcella	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4333 del 3 gennaio 1968	—
3	Cinisello Balsamo (Milano) fraz. Robecco	Philips S.p.A. - Sez. Duphar	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4334 del 3 gennaio 1968	—
4	Firenze, viuzzo Biliotti, 4, 5, 6	Farmaceutici Gazzini Effegi	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4335 del 3 gennaio 1968	—
5	Milano, via dei Cristoforis, 12	Ist. Biochimico Pirri - S. r. l.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4337 del 3 gennaio 1968	Trasferimento autorizz. dalla ditta individ. Ist. Biochimico Pirri
6	Roma (Settecamini), via Tiburtina n. 1431	Soc. Italiana del Bergamon	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4338 del 3 gennaio 1968	—
7	Novate Milanese (Milano) via Cavour, 39	Osfa Chemie - Industria Biofarmochimica	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4340 del 3 gennaio 1968	Modifica ragione sociale da Osfa Diamant (stessa sede)
8	Paterno di Avezzano (L'Aquila), via Torino	Janus - Industrie Chimiche Riunite	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4341 del 3 gennaio 1968	—
9	Bari - Strada Gangiano n. 11	L.I.S.T.E.R.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4344 del 25 gennaio 1968	—
10	S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) fraz. Vigorea	I. V. A. Z. - Integratori Vaccini Zootecnici	Vaccino vivo c/la pseudo peste dei polli	Decreto n. 4347 del 13 gennaio 1968	—
11	Milano, via Beldiletto, 60	Panthox & Burck Ist. Biochim. Italo Svizzero	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4351 del 3 febbraio 1968	—
12	Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 188	Dott. R. R. Ragionieri di Alessandro Piero e Anna Ragionieri	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4352 del 5 febbraio 1968	Trasferimento autorizz. da Dott.ri Roberto e Rodolfo Ragionieri
13	Milano, via De Santis, 73	Ormonoterapia Richter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4354 del 19 febbraio 1968	Trasferimento autorizz. dalla ditta Lab. Ormonoterapico Nazionale Ormo (stessa sede)
14	Milano, via Accademia n. 26, 32	Byk Gulden Italia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4355 del 19 febbraio 1968	Modifica ragione sociale da Byk Gulden Pilati
15	Pomezia (Roma), via Pontina Km. 28	Lab.ri Biochimici Fargal Pharmasint	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4357 del 19 febbraio 1968	Trasferimento autorizz. dalla ditta Lusit Laboratories Lucchini (stessa sede)
16	Milano, piazza Durante n. 11	Prodotti Roche	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4361 del 28 febbraio 1968	
17	Trieste, via Flavia, 122	Importex Chimici Farmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4372 del 23 marzo 1968	
18	Trieste, via Flavia, 124	Lab. Don Baxter	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4373 del 23 marzo 1968	

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 1968

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Napoli vico Stretto ai Miracoli, 2	Laboratori Prodotti dottor Parrella	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4332 del 3 gennaio 1968	—
2	Milano, via Livinallongo n 3	Farmaceutici Giacomini	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4336 del 3 gennaio 1968	—
3	Bergamo, via S. Giacomo n. 2	Lab. Chimico Farmaceutici Gavazzeni del dottor Terzi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4343 del 13 gennaio 1968	—
4	Bologna, via delle Fragole, 49	Ist. Neoterapico Italiano Biosedra	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4349 del 5 febbraio 1968	—
5	Torino, via Villa della Regina, 13-*bis*	Prodotti Soave	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4350 del 5 febbraio 1968	—
6	Firenze, via Alfani, 21	Lab. Zatta	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4362 del 28 febbraio 1968	—

(4573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,60	622,60	622,65	622,65	622,60	—	622,62	622,65	622,83	622,60
$ Can.	578 —	577,75	577,75	577,75	577,40	—	577,70	577,75	578 —	577,90
Fr. Sv.	144,04	144,25	144,29	144,27	144,20	—	144,22	144,27	144,04	144,15
Kr. D.	83,45	83,40	83,44	83,45	83,40	—	83,45	83,45	83,45	83,45
Kr. N.	87,19	87,18	87,20	87,20	87,15	—	87,18	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	120,59	120,55	120,65	120,67	120,50	—	120,70	120,67	120,59	120,59
Fol.	172,40	172,50	172,60	172,49	172,20	—	172,45	172,49	172,40	172,44
Fr. B.	12,52	12,518	12,5225	12,5215	12,51	—	12,515	12,5215	12,51	12,517
Franco francese	125,99	125,30	125,55	125,71	124,90	—	126 —	125,71	125,99	126 —
Lst.	1485 —	1485 —	1484,60	1485,15	1485 —	—	1484,90	1485,15	1486,80	1485,20
Dm. occ.	156,58	156,62	156,65	156,615	156,50	—	156,595	156,615	156,58	156,60
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,08	24,0825	24,08	—	24,08	24,0825	24,08	24,08
Escudo Port.	21,75	21,75	21,80	21,755	21,80	—	21,77	21,755	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9350	8,9365	8,90	—	8,935	8,9365	8,93	8,93

Media dei titoli del 21 maggio 1968

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	107,55
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	85,075
Id. 5% (Ricostruzione)	98,60
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5% (Città di Trieste)	96,25
Id. 5% (Beni Esteri)	95,525
Id. 5,50% (Edilizia scolastica)	99,525
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,875
» » » 5% 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,635
1 Dollaro canadese	577,725
1 Franco svizzero	144,245
1 Corona danese	83,45
1 Corona norvegese	87,19
1 Corona svedese	120,685
1 Fiorino olandese	172,47
1 Franco belga	12,518
1 Franco francese	125,855
1 Lira sterlina	1485,025
1 Marco germanico	156,605
1 Scellino austriaco	24,081
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	8,936

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,76	622,75	622,93	622,80	622,68	—	622,72	622,80	622,65	622,80
$ Can.	577,75	577,90	578,50	577,80	577,40	—	577,90	577,80	577,75	577,80
Fr Sv.	144,27	144,22	144,24	144,235	144,20	—	144,21	144,235	144,27	144,25
Kr. D.	83,45	83,45	83,46	83,48	83,40	—	83,48	83,48	83,45	83,45
Kr N.	87,20	87,20	87,20	87,18	87,15	—	87,15	87,18	87,20	87,20
Kr Sv.	120,67	120,65	120,70	120,70	120,50	—	120,68	120,70	120,67	120,65
Fol	172,49	172,38	172,52	172,435	172,20	—	172,44	172,435	172,49	172,45
Fr B .	12,52	12,52	12,5225	12,5250	12,51	—	12,5225	12,5250	12,52	12,52
Franco francese	125,65	125,40	125,85	125,65	124,90	—	125,65	125,65	125,71	125,50
Lst	1486,50	1486,50	1485,65	1486 —	1485 —	—	1486 —	1486 —	1485,15	1486,25
Dm. occ.	156,61	156,62	156,65	156,615	156,50	—	156,61	156,615	156,61	156,64
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,0895	24,08	—	24,0875	24,0895	24,08	24,08
Escudo Port.	21,75	21,75	21,80	21,755	21,80	—	21,77	21,755	21,75	21,75
Peseta Sp. .	8,93	8,93	8,9350	8,9365	8,90	—	8,935	8,9365	8,93	8,93

Media dei titoli del 22 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	107,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1968

1 Dollaro USA	622,76
1 Dollaro canadese	577,85
1 Franco svizzero	144,222
1 Corona danese	83,48
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,69
1 Fiorino olandese	172,437
1 Franco belga	12,524
1 Franco francese	125.65
1 Lira sterlina	1486 —
1 Marco germanico	156,612
1 Scellino austriaco	24,088
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	8,936

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	235539	Opera Pia Giuseppina Gaudiosi in Napoli	900.000

Roma, addì 4 maggio 1968

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(4724)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 80, con il quale è stato indetto nu pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Coppini dott. Maurilio, consigliere di Stato, presidente.

Carresi prof. Franco, ordinario (ex coeff. 1040) di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna;

Fois prof. Sergio, straordinario (ex coeff. 580) di istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Siena;

Maggi dott. Roberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di Magistero dell'Università de L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Cantucci prof. Michele, ordinario (ex coeff. 970) di diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena;

Rescigno prof. Pietro, ordinario (ex coeff. 970) di istituzioni di diritto privato nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna;

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 610.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1968
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 162

(4501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in patologia vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte sei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva, per la specializzazione in patologia vegetale;

Considerato che il prof. Antonio Ciccarone, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bari si trova nella impossibilità di partecipare ulteriormente ai lavori della commissione esaminatrice del concorso;

Decreta:

Il prof. Antonio Graniti, straordinario di patologia vegetale nell'Università di Bari è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di sperimentatore indicato nelle premesse, in sostituzione del prof. Antonio Ciccarone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1968

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Registro n. 6, *foglio n.* 256

(4543)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel supplemento ordinario n. 1, dispensa n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero notificato in data 29 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1968, registro 1 Commercio estero, foglio n. 273, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero stesso, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1965.

(4544)

CORTE DEI CONTI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del per sonale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1967, con il quale è stato indetto il concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione tecnica in data 23 gennaio 1968, n. 814, e del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato in data 12 marzo 1968, n. 1231;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto del 9 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Bennati prof. dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Stacchi dott. Alberto, primo referendario della Corte dei conti;

Galli dott. Francesco, primo referendario della Corte dei conti;

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato;

Luttazzi Bolognesi prof. dott. Silvana, ordinaria di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Segretario:

Isernia dott. Umberto, direttore di segreteria di 1ª classe della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, da imputarsi al capitolo 1691 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1968
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 298

(4836)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1968, n. 3.

Istituzione del « Laboratorio tecnologico impianti a fune ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, nell'ambito dell'ispettorato generale dei trasporti, il « Laboratorio tecnologico impianti a fune ».

Esso verrà, nel seguito della presente legge, designato con la sigla « LATIF ».

Art. 2.

Il « LATIF » provvede ai seguenti compiti:

a) esecuzione di tutte le prove sulle funi, previste dalle norme vigenti, compresi gli esami magneto-induttivi per le rotture delle funi;

b) effettuazione di tutte le prove a carattere sperimentale sui materiali, sugli organi o parti costituenti gli impianti, necessarie ad accertarne la funzionalità e l'idoneità ai fini dell'ottemperanza alle norme di sicurezza, secondo le norme emanate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

Art. 3.

Ai fini della formulazione dei programmi delle prove da effettuarsi ai sensi del precedente articolo, il « LATIF » si avvale di un comitato costituito come segue:

a) il dirigente dell'Ispettorato generale dei trasporti con funzioni di presidente;

b) due ingegneri esperti designati dalla FENIT;

c) un rappresentante della commissione nazionale funicolari aeree e terrestri.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e durano in carica per quattro anni.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti che dirige il « LATIF ».

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 4.

Ai compiti previsti dalla presente legge il « LATIF » provvede con il personale del ruolo tecnico dei trasporti che sarà assegnato al « LATIF » con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Alla direzione del « LATIF » è preposto — con decreto del Presidente della Giunta regionale — un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti.

Art. 5.

Le tariffe relative alle prove effettuate dal « LATIF » per conto e nell'interesse di terzi, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Le somme introitate a sensi del comma precedente vengono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata della Regione.

Art. 6.

Le somme occorrenti per il funzionamento del « LATIF » saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

All'onere di lire 1 milione per l'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 aprile 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(4297)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.